

Contratto di CESSIONE MARCHIO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra

FONDAZIONE REI RICERCA INDUSTRIALE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

con sede in Reggio Emilia, Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia, C.F. 91159870350, in persona del legale rappresentante Arturo Tornaboni,
(di seguito denominata **Cedente**)

e

COMUNE DI REGGIO EMILIA

con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, Partita Iva 00145920351, rappresentato da Massimo Magnani, in qualità di Dirigente della Policy Politiche per lo Sviluppo Economico e l'Internazionalizzazione,
(di seguito denominato **Cessionario**)

e congiuntamente "Parti".

Premesso che

- la Cedente è titolare piena ed esclusiva del marchio marchio-logotipo WE A·RE \Reggio Emilia per EXPO 2015 (di seguito marchio-logotipo), depositato in data 03.02.2015 presso Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e registrato in data 24.03.2015 con n. registrazione 0001669353 (Classi Codici 16, 21, 25, 35);
- che la cedente intende cedere il marchio-logotipo anzidetto per la titolarità dei prodotti/servizi per i quali è stato registrato;
- il Cessionario desidera acquistare tutti i diritti relativi al suddetto marchio-logotipo.

si conviene e si stipula quanto segue

1. Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Oggetto

La Cedente cede e trasferisce al Cessionario, che accetta e acquisisce, la proprietà piena, intera ed esclusiva del marchio-logotipo in premessa descritto, senza restrizione alcuna, con tutti i diritti e gli oneri che ne conseguono.

Le Parti garantiscono che dal trasferimento non deriva inganno per il pubblico in relazione alle caratteristiche dei prodotti e servizi contrassegnati dal marchio ceduto.

3. Obblighi del Cessionario

Il Cessionario, quale corrispettivo per la cessione piena, intera ed esclusiva del marchio, si obbliga a corrispondere alla cedente, che ne conviene, l'importo pari ad € 1,00 (*uno/00*), in seguito alla sottoscrizione del presente accordo e previa emissione della relativa fattura elettronica da parte della Cedente.

La fattura dovrà essere intestata a
COMUNE DI REGGIO EMILIA
PIAZZA PRAMPOLINI N. 1
42121 REGGIO EMILIA
P.IVA 00145920351

e sarà pagate tramite bonifico bancario entro massimi 30 gg. dal ricevimento.

Data la natura di ente pubblico del Comune potrà essere accettata solamente fattura trasmessa in modalità elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" (D.M. N. 55/2013) e secondo le seguenti specifiche:

_ formato: "fatturaPA-xml"

_ invio obbligatorio all'indirizzo di posta elettronica certificata "fatture@pec.municipio.re.it".

_ nell'elemento "codice destinatario" del tracciato della fattura elettronica deve essere riportato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio (CUU) assegnato dall'IPA che consente al Sistema di intermediazione (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate di ricevere le fatture elettroniche e di recapitarle correttamente agli uffici destinatari.

Si evidenzia inoltre, che essendo in vigore il sistema Split Payment PA (rif. DM 23/1/2015 art. 1, comma 629, lettera B, introducendo l'art. 17 ter al DPR 633/1972 in materia di Iva - pubblicato sulla GU n.27 del 3/2/2015), l'Iva della fattura ricevuta non verrà versata a C.R.P.A., che pertanto non dovrà computarla come imposta a debito nella propria liquidazione periodica. Al fine di consentire l'applicazione del sistema dello Split Payment nella fattura che verrà emessa, C.R.P.A. si impegna a riportare l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, C.R.P.A. assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

4. Obblighi della Cedente

Con la sottoscrizione del presente contratto di cessione, la Cedente, con effetti immediati si obbliga, a fronte della corresponsione del predetto corrispettivo, a non utilizzare il marchio-logotipo in alcun modo o forma presente e futura.

5. Garanzie

La Cedente garantisce di avere regolarmente pagato tutte le tasse relative al deposito del predetto marchio-logotipo e che i titoli oggetto del presente atto sono di sua piena ed esclusiva proprietà e non sono gravati da vincolo alcuno reale o personale a favore di terzi.

6. Oneri e spese

Le spese del presente contratto, comprese quelle occorrenti ai fini della sua trascrizione, così come le spese e le pratiche necessarie ad ottenere la trascrizione della cessione del marchio presso l'ufficio italiano brevetti e marchi, sono a carico del Cessionario.

La Cedente si obbliga sin d'ora a prestare al Cessionario la propria collaborazione per tutti gli atti e/o pratiche occorrenti per assicurare la continuità e l'efficacia della trascrizione.

7. Legge applicabile

Il presente contratto, per quanto qui non espressamente regolato e convenuto, è assoggettato alla legge italiana.

8. Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto le parti dovranno esperire tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Reggio Emilia, secondo il Regolamento da questa adottato e vigente alla data della domanda.

9. Foro competente

Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura conciliativa non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque collegate allo stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

_____ li, _____

LA CEDENTE

IL CESSIONARIO

Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di cui sopra, con particolare attenzione alla condizione di cui al punti 7 ed 8 (legge applicabile e risoluzione delle controversie), sopra riportati, la cui clausola - oggetto di specifica trattativa - si intende accettata a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ..

LA CEDENTE

IL CESSIONARIO
